MOZIONE CONGRESSUALE SULLA MODIFICA DELL'ART. 43 Legge 247 del 31.12.2012 e DEL DECRETO 9 febbraio 2018, n. 17 DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

Mozione presentata a cura dell'Avv. Alessandro Bianchini (Presidente Associazione Forense Omnia Res)

Premesso che:

L'art. 43 della L. 247/2012 ha previsto l'istituzione dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, prevedendo che "1 . Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.";

Che la norma demanda al Ministero della Giustizia, sentito il CNF, la disciplina con regolamento, che, oltre alle modalità e e le condizioni per l'istituzione dei corsi, dovrà prevedere una durata minima dei corsi di formazione con un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo

Che il Ministero della giustizia con Decreto ministeriale 09/02/2018, n. 17, ha adottato il Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 marzo 2018, n. 63), che si applica ai praticanti iscritti dal 1 Aprile 2022;

Che ai sensi dell'art. 7 secondo cpv del DM 17/2018, le sessioni organizzate in modalità telematica non possono superare il limite massimo delle cinquanta ore nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio.

Che, nel primo trimestre del 2023 ci sono stati 2.336 provvedimenti di cancellazione da Cassa Forense, al quale ne vanno aggiunti 293 deliberati di recente;

Che al 1° gennaio 2020 gli avvocati iscritti all'albo erano oltre **245.030** mentre nel dossier realizzato da Cassa Forense, in collaborazione con il **Censis**, 31 dicembre 2022 il numero di avvocati iscritti è sceso **240.019 professionisti**, ovvero 4,1 per 1000 abitanti, con una contrazione di oltre 5.000 unità;

Che nel 2021 l'età media di un avvocato in Italia era di 42,3 anni, mentre nel 2022, questa è salita a 47,7;

Che, sempre dal rapporto Censis per Cassa Forense, emerge che gli avvocati under 40, in Italia, sono appena il 21,7% degli attivi (se si contassero anche i pensionati, il rapporto calerebbe al 20,4%).

Che negli ultimi 10 anni la facoltà di Giurisprudenza in Italia ha perso il 32% degli iscritti: da 154.000 si è infatti passati a 104.000;

Che i laureati del 2022 sono stati meno di 10.000, nello specifico 9.750, con una riduzione del 4,5% in 10 anni;

Che, dei giovani che riescono a completare il percorso di studi, soltanto 1 su 3 considera di esercitare la libera professione, percentuale in riduzione del 20% rispetto a 10 anni fa;

Che, pertanto, **la professione dell'avvocato sta attraversando una grave crisi**, complice il reclutamento di professionisti nel mondo della PA, che avviene all'interno del quadro del Pnrr, ed il proliferare di tirocini presso le strutture giudiziarie;

Che il numero dei giovani orientati a svolgere la pratica forense si è contratto drasticamente.

Che appare evidente che una simile contrazione è dovuta alla presenza di opportunità alternative fornite dal Pubblico (tirocini parzialmente retribuiti presso strutture giudiziarie ed ufficio del processo), alla mancanze di prospettive di guadagno immediato all'uscita dal percorso universitario, ma anche dalla crescente presenza di ostacoli all'accesso della professione;

Che i corsi di formazione obbligatoria per l'accesso alla professione di avvocato, per come ideati dalla L. 247/12, per come regolamentati dal D.M. 17/18 e per come materialmente strutturati dagli Ordini territoriali, lungi dal rappresentare una opportunità per i giovani, costituiscono di fatto un evidente ulteriore gravosa barriera all'accesso della professione, un nuovo costo post universitario per le loro famiglie e un parziale impedimento allo svolgimento della pratica forense, alla quale i giovani tirocinanti debbono sottrarre non solo le 160 ore di percorso formativo, ma anche i tempi di percorrenza per raggiungere le scuole di formazione;

Che, infatti, anacronisticamente, su 160 ore di corso il DM 17/18 prevede la possibilità per i discenti di svolgere **solamente 50 ore di lezione da remoto**;

Che, infatti, in ragione della in ragione della mutata situazione epidemiologica da COVID-19, tutti i corsi di formazione professionale ed universitaria prevedono l'utilizzo delle lezioni in via telematica

Che, paradossalmente, il proliferare di offerte di formazione obbligatoria da parte di associazioni, università ed altri soggetti previsti dalla legge dimostra che detti corsi obbligatori, per come strutturati e regolamentati, sono divenuti opportunità di guadagno per detti soggetti piuttosto che un'occasione formativa per i giovani;

Che, inoltre, nonostante il DM 17/18 all'art. 7 preveda che Ordini, associazioni e Università "possono programmare il numero delle iscrizioni a ciascun corso, tenuto conto del numero degli iscritti al

registro dei praticanti, delle concrete possibilità di assicurare l'effettività della formazione e dell'offerta formativa complessivamente esistente nei circondari interessati, in conformità a quanto previsto all'articolo 2, comma 3, lettera b) del presente regolamento" e che "Deve comunque essere garantita ad ogni tirocinante la possibilità di accedere ai corsi, tenendo conto dell'offerta formativa esistente nel circondario interessato ed in quelli limitrofi", negli ordini di grandi dimensioni l'offerta formativa delle Scuole Forensi a prezzi calmierati è del tutto insufficiente, con la conseguenza che i giovani tirocinanti sono costretti a rivolgersi sul mercato delle offerte formative private con costi fino ad Euro 2.000,00;

Che, peraltro, detti corsi di formazione debbono prevedere, ai sensi del DDM. 17/2018 esami semestrali di verifica dell'apprendimento, che si aggiungono ai colloqui semestrali che il praticante deve sostenere davanti agli ordini territoriali;

Che, peraltro, i calendari delle scuole degli ordini territoriali normalmente non prevedono che le lezioni si tengano il sabato mattina, ma durante i giorni feriali e spesso di mattina, sottraendo tempo alla pratica forense;

Che, al contrario, i corsi di formazione obbligatoria forense dei soggetti privati e delle università prevedono che le lezioni si tengano il sabato mattina (per circa due sabati al mese) per consentire al tirocinante un pieno svolgimento della pratica forense presso il proprio dominus per tutta la settimana;

Che, viepiù, i corsi obbligatori organizzati dagli ordini territoriali (che vengono offerti a prezzi calmierati) sono tutti a numero chiuso e sono insufficienti a soddisfare la domanda di tutti gli iscritti;

Che, dunque, la presenza dei suddetti numerosi adempimenti necessari per l'accesso alla professioni, introdotti dalla L. 247/2012 e dal regolamento ministeriale e rappresentati anche dalla insufficiente offerta formativa ordinistica con modalità calmierate e compatibili con il pieno svolgimento della pratica forense presso lo studio legale prescelto, nonché la presenza di offerte alternative per i (sempre meno numerosi) laureati in giurisprudenza, rappresenta un grave vulnus per la professione e un disincentivo per i giovani ad iniziare un percorso per diventare avvocati;

Che per un nuovo ordinamento per un'Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali è indispensabile recuperare il rapporto con i giovani e favorire il loro accesso alla professione, recuperando il valore della formazione acquisita durante la pratica forense e favorendo la frequenza ai corsi di formazione professionale durante i week end e da remoto;

Che, peraltro, è di pacifica evidenza la difficoltà e reperire sul mercato delle professioni giovani disposti a svolgere il tirocinio per la professione di avvocato

MOZIONE N. 20

Alla luce di quanto sopra i Delegati come in epigrafe chiedono che il Congresso voti e approvi

la seguente

MOZIONE

Il Congresso Nazionale Forense invita l'Organismo Congressuale Forense, il Consiglio Nazionale

Forense e tutti i Consigli dell'Ordine locali a promuovere nelle opportune sedi parlamentari e

ministeriali le seguenti modifiche alla L. 247/2012 e al DM 17/2018:

1. Prevedano la riduzione del minimo della ore di formazione obbligatoria dei corsi di

formazione per l'accesso alla professione di avvocato da 160 a 120 ore complessive (40

per semestre)

2. Prevedano l'obbligo per gli Ordini Territoriali di organizzare corsi di formazione per l'accesso

alla professione di avvocato per tutti i praticanti con lezioni di sabato mattina;

3. Aumentino al 75% il numero delle ore di lezioni in modalità telematica, limitando

l'obbligo della formazione in presenza alle lezioni per la verifica della formazione acquisita e

alle esercitazioni;

4. Prevedano l'incompatibilità tra il ruolo di direttore/responsabile delle Scuole Forensi

degli Ordini Territoriali con i ruoli di responsabile e/o docente dei corsi di formazione

obbligatoria organizzati da altri soggetti (Università, Associazioni Forensi ed altri soggetti

previsti dalla legge).

Roma, 19/11/2023

Avv. Alessandro Bianchini